

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2083 del 30/04/2019
Oggetto	OCCUPAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PEDONALE IN VIA RAVENNA, LOCALITÀ' GAIBANELLA, COMUNE DI FERRARA. PROC. FE18T0080 RICHIEDENTE COMUNE DI FERRARA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2125 del 29/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trenta APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

**OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PEDONALE IN VIA RAVENNA, LOCALITÀ' GAIBANELLA - COMUNE DI FERRARA.  
PROC. Cod. FE18T0080  
COMUNE DI FERRARA**

### **LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e smi, che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in

particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

Viste:

-l'istanza presentata in data 26/10/2018 dal Comune di Ferrara, partita IVA 00297110389, assunta al protocollo PGFE/2018/13135 del 29/10/2018 - pratica n. FE18T0080, con la quale viene richiesta la concessione per l'occupazione di aree demaniali sull'argine sinistro del Po di Primaro, in località Gaibanella, censite catastalmente al Foglio 309, particella 102 del comune di Ferrara per la realizzazione di una nuova rampa pedonale addossata all'argine demaniale;

-le integrazioni tecniche ed amministrative pervenute in data 28/02/2019, a fronte della richiesta del competente SAC ARPAE di Ferrara inviata il 22/11/2018, con prot. PGFE/2018/14248 e della successiva richiesta di proroga per

la loro rimodulazione e presentazione, inviata dal Comune di Ferrara in data 12/12/2018;

-la richiesta di parere effettuata dal SAC ARPAE di Ferrara, con prot. PG/2019/47651 del 25/03/2019 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale;

Dato atto:

-della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 79 del 20/03/2019 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7/2004, durante la quale non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 1043 del 01/04/2019 dalla sopra citata ARSTePC, protocollato presso il competente SAC in data 03/04/2019 con prot. PG/2019/53409, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 12/02/2019;

Considerato che:

-l'istanza in argomento è stata presentata dal Comune di Ferrara per l'occupazione di aree demaniali in località Gaibanella, sull'argine sinistro del Po di Primaro, con una nuova rampa pedonale che permetta di superare il dislivello tra via Capra e la SS 65 e consenta ai pedoni di raggiungere direttamente e in sicurezza l'attraversamento pedonale prospiciente la scuola elementare di Gaibanella dal parcheggio di via Capra, senza che i pedoni debbano percorrere la via Palmirano, allungando il percorso su strada stretta nonché priva di marciapiede;

-stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Ferrara, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 895/2007;

-il Comune di Ferrara è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015;

Preso atto della sottoscrizione per accettazione del disciplinare tecnico allegato alla bozza di concessione, inviata al Comune di Ferrara con nota PG/2019/56887 del 09/04/2019, a firma del legale rappresentante del Comune ing. Antonio Parenti, in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità e Traffico in data 10/04/2019, assunta agli atti del competente SAC con PG/2019/58554 del 11/04/2019;

Ritenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal Comune di Ferrara sull'argine sx del po di Primaro in località Gaibanella per la nuova rampa pedonale di collegamento tra via Capra e la SS 65 - via Ravenna;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

#### DETERMINA

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Ferrara, partita IVA 00297110389, con sede legale in Ferrara, Piazza Municipio 2, la concessione di aree demaniali pertinenti all'argine sx del Po di Primaro in località Gaibanella, censite catastalmente al Foglio 309 del comune di Ferrara, particella 102 (parte) e sommità arginale senza numero di mappale (parte) per la realizzazione di nuova rampa pedonale di collegamento tra via Capra e la SS 65 - via Ravenna alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla competente SAC ARPAE entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la durata della presente concessione è fissata dall'art. 17 della L.R. 7/2004, a partire dalla data di adozione del presente atto ed avrà durata sino al 31/12/2037;

d) l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della concessione qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse

generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

e) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo alla competente struttura oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 7/2004;

g) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

h) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

i) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale per occupazione di aree demaniali, in quanto finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della L.R. 7/2004 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.895/2007;

4) di dare atto dell'esenzione dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1,

commi 2 e 3, della Legge n.196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015;

5) di dare atto altresì che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

6) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

7) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

8) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice;

9) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

## DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di cui alla pratica FE18T0080 da parte dell'Agencia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Sede di Ferrara a favore del Comune di Ferrara, partita IVA 00297110389, con sede legale in Ferrara, Piazza Municipio 2.

### Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Ferrara è autorizzato ad occupare, per finalità istituzionali dell'Ente, le aree demaniali ubicate catastalmente al foglio 309, particella 102 (parte) e sommità arginale senza numero di mappale (parte) del Comune di Ferrara, in località Gaibanella, per la realizzazione di una rampa pedonale, con adiacente scaletta di collegamento fra un'area pubblica e l'attraversamento pedonale presente in sommità dell'argine sinistro del Po di Primaro (S.P. 65).

### Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

- I. La rampa pedonale, e la scaletta adiacente, dovranno essere realizzate come indicato negli elaborati grafici presentati, che sono parte integrante della determina dirigenziale n. 1043 del 01/04/2019 di nulla osta idraulico.
- II. L'opera realizzata sarà ubicata catastalmente sulla part. 102 (proprietà pubblica) del fg 309 del Comune di Ferrara.
- III. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
- IV. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato all'Amministrazione concessionaria.

- V. L'Amministrazione concessionaria è tenuta alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.
- VI. E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.
- VII. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
- VIII. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni e cedimenti arginali. L'A.R.S.T. e P.C. non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nel rilevato arginale. I lavori finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'A.R.S.T. e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- IX. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni dell'Amministrazione concessionaria qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- X. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Comune di Ferrara, concessionario, a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'A.R.S.T. e P.C.
- XI. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato ad A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Ferrara con congruo anticipo al n. 0532218811 oppure con e-mail all'indirizzo [stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it); l'Amministrazione concessionaria è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che A.R.S.T. e P.C. ritenga

di dover ordinare per esigenze idrauliche e/o di pubblica utilità.

XII. Il nulla-osta è rilasciato ai soli fini idraulici e avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data della autorizzazione rilasciata dall'A.R.S.T. e P.C. con atto n.1043 del 01/04/2019.

XIII. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

#### Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Agenzia concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle opere idrauliche in genere e alle loro pertinenze, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

#### Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:


- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Amministrazione concedente.

#### Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente.

Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

### ***Cartografia di riferimento***



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**